Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 15 febbraio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 6 febbraio 1963, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor André Jacques Mintsa il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Gabon.

(779)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1962, n. **1917.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Madonna di Loreto », con sede in Loreto (Ancona)

N. 1917. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Madonna di Loreto », con sede in Loreto (Ancona), e la Casa stessa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un fabbricato con annesso terreno, siti in Loreto, valutato L. 43.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1962, n. **1918.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Minime dell'Addolorata, con sede in Bologna.

N. 1918. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Minime della Addolorata, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1962, n. **1919.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Orsoline del SS. Crocifisso, con sede in frazione Resuttana Colli del comune di Palermo.

N. 1919. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Orsoline del SS. Crocifisso, con sede in frazione Resuttana Colli del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1962, n. **1920.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Società, denominata « Oblate della Sacra Famiglia », con sede in Roma.

N. 1920. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Società, denominata « Oblate della Sacra Famiglia », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1962, n. **1921.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Cristo Re », con sede in Pino Torinese (Torino).

N. 1921. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962 col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Cristo Re », con sede in Pino Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 10. — VILLA

LEGGE 26 gennaio 1963, n. **52.**

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo ingegneri;
ruolo chimici;
ruolo fisici;
ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

generale ispettore	1
tenente generale	2
maggior generale	4
colonnello	37
tenente colonnello	90
maggiore	50
capitano	120
tenente e sottotenente	96
Totale	400

Ruolo chimici:

maggior generale	1
colonnello	4
tenente colonnello	16
maggiore	9
capitano	18
tenente	12
Totale	60

Ruolo fisici:

maggior generale	1
colonnello	8
tenente colonnello	25
maggiore	14
capitano	36
tenente	26
Totale	110

Ruolo assistenti tecnici:

colonnello	4
tenente colonnello	51
maggiore	95
capitano	407
tenente e sottotenente	233
Totale	790

Art. 3.

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

maggiore generale	anni 63
colonnello	» 61
tenente colonnello	» 59
maggiore	» 58
capitano	» 54
subalterno	» 50

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo assistenti tecnici è fissato in anni 61.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trent'anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

Art. 5.

Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro per la difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia l'ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

Art. 6.

Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

Art. 7.

All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento della Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministro per la difesa.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Art. 8.

Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 9.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.

In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici,

che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti del voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Art. 14.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera *b*) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera *b*) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici.

Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo, la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità.

Art. 15

I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Art. 16.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1. Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1

I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 61, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo. 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

Art. 19.

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

Art. 20.

Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli ingegneri, chimici e fisici mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente dei predetti ruoli.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione o di una delle lauree indicate al secondo comma dell'articolo 11 e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree richieste per le varie specialità.

Art. 21.

Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro per la difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

Art. 22.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 23.

Nell'anno 1963 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici. Nello stesso anno le promozioni fisse sono stabilite in due unità per i tenenti colonnelli del ruolo chimici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.

Art. 24.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel grado ed il loro avanzamento avverrà applicando le precedenti norme di legge.

Art. 25.

Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

Art. 26.

I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1963 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1963 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1963, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1963.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1956.

Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23.

Art. 27.

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati.

Art. 28.

Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1° gennaio 1963, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Art. 30.

Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.

Art 31.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

Art. 32.

Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo numero 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-1963.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
		Quadro I. — RUOLO INGEGNERI			
Generale ispettore	—	—	1	—	—
Tenente generale .	scelta	—	2	1 ogni 3 anni (b)	1 ogni anno
Maggior generale	scelta	—	4	3 in 4 anni (c)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello . . .	scelta	—	37	3 in 2 anni (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	90	5 o 6 (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	11	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	96	—	—
Sottotenente	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.			
		Quadro II. — RUOLO CHIMICI			
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello .	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (b)	1 all'anno
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	16	4 in 5 anni (f)	2 all'anno
Maggiore .	anzianità	—	9	—	—
Capitano . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (g)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(c) Ciclo di quattro anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).
(d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.
(e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.
(f) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.
(g) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.

Segue TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (*a*)
Tenente	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione	12	—	—
		Quadro III. — RUOLI FISICI			
Maggior generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (*b*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	25	3 in 2 anni (*h*)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità		14	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	3	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente .	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
		Quadro IV — RUOLO ASSISTENTI TECNICI			
Colonnello . . .	—	—	4	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	51	1	1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore .	anzianità	—	95	—	—
Capitano .	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	407	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico.	233	—	—
Sottotenente .	anzianità	—			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
h) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno: due promozioni il secondo anno.

TABELLA N. 2

GRADO	CORSI DI ISTRUZIONE, ESPERIMENTI, TITOLI RICHIESTI AI FINI DELL'AVANZAMENTO	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
	IV. — RUOLO INGEGNERI	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Capitano . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
	V. — RUOLO CHIMICI	
Maggiore .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
	V-*bis*. — RUOLO FISICI	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
	VI. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI	
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro meteorologico o un reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o un servizio meteorologico di aeroporto o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

TABELLA N. 3

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (a)						
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo ingegneri .	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo chimici . .	—	—	1/9	1/10	1/8	1/13	1/7
Ruolo fisici . .	—	—	1/9	1/10	1/8	1/13	1/7
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	1/10	1/9	1/13	1/11

(*a*) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53.

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;

b) dall'indennità di contingenza;

c) dagli aumenti per anzianità;

d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;

e) dalla tredicesima mensilità;

f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinata a norma del secondo comma dell'articolo 17 ».

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d)* è aggiunto il testo seguente:

« *e)* formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo ».

Art. 3.

I punti *a)* e *c)* dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti:

« *a)* ad una pensione per invalidità dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio ».

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di età superiore se inabile al lavoro.

Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera *c)*, spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età

inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purchè già a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto ».

Art. 6.

All'articolo 20 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, nè genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, già conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 15 per cento dell'importo della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso ».

Art. 7.

L'articolo 21 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di invalidità o di anzianità, liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico.

Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20.

In ogni caso le pensioni di cui ai comma precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate del 10 per cento ».

Art. 8.

All'articolo 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è inserito, dopo il primo comma, il seguente:

« Tale riduzione non si opera quando l'invalidità sia di grado pari o superiore al 70 per cento ».

Art. 9.

L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilità e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno *una tantum* pari a due annualità di pensione ».

Art. 10.

L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« L'iscritto che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della presente legge ha diritto ad una indennità, *una tantum*, pari ai 25 trentesimi della retribuzione mensile per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione di cui al comma precedente va determinata, agli effetti del calcolo della prestazione, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'articolo 17 ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, semprechè abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum*, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27 ».

Art. 14.

All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti comma:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai comma precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo.

L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo.

L'iscritto che intenda avvalersi di detta facoltà, dovrà farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è stato riassunto anteriormente a tale data, e dovrà rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Fondo rintroiterà dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennità ».

Art. 15.

Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti.

Art. 16.

Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 6, 7, 8 e 14, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 54.

Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 55.

Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Tabella delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica.

COLLEGIO DI GORIZIA

(*Tribunale di Gorizia*)

Comprende tutti i Comuni della provincia di Gorizia.

COLLEGIO DI TRIESTE I

(*Tribunale di Trieste*)

Comprende le seguenti zone del comune di Trieste: Città Vecchia, Barriera Nuova, Scorcola, Cologna, San Vito, Roiano, Barriera Vecchia (parte), San Giacomo (parte), Rozzol (parte), Guardiella (parte), Cittanuova (parte), delimitate come segue:

dal mare al viale Miramare, all'altezza del n. 77 attraverso il Refettorio n. 4 dei Magazzini generali; percorre il viale Miramare fino al n. 51 (escluso); raggiungendo con una linea ideale il n. 10 di salita di Gretta; salita di Gretta fino al n. 5; linea ideale congiungente la via Gelsomini; piega sulla via Valmartinaga raggiungendo con linea ideale la via Montorsino; prosegue lungo questa e la via Giusti; prosegue lungo il torrente Martesini (confine di località fra le località di Roiano e Gretta) e successivamente il torrente Carbonara; svolta quindi a destra all'altezza del numero civico 186 di Scala Santa.

La delimitazione del collegio prosegue lungo il confine della località di Roiano e Poggioreale del Carso; attraversa la via Commerciale all'altezza dei numeri 175 e 175/1 per continuare lungo il confine della località di Cologna e Banne, Cologna e Trebiciano, per proseguire poi lungo il confine tra le località di Cologna e Guardiella fino al n. 48 di Clivo Artemisio; prosegue per il Clivo Artemisio parte di metà costa a mezzogiorno del Montefiascone e discende sulla via Fabio Severo all'altezza del n. 162; continua per via Fabio Severo, via Zanella, via dello Scoglio, pendice dello scoglietto e la linea ideale che unisce quest'ultima al n. 92 di via Giulia; prosegue lungo il confine di località tra Barriera Nuova e Guardiella, Rotonda del Boschetto, via Pindemonte fino al suo inizio, linea ideale congiungente la via Pindemonte al Campo San Luigi (includente nel collegio I le case gravitanti su Scala San Luigi). Via Farneto, confine di località Barriera Vecchia-Chiadino fino a raggiungere la via dei Porta in prossimità del n. 10. Via dei Porta, via dei Piccardi, via Donadoni, via Gambini, via T. Luciani, via delle Settefontane, via P. Revoltella fino al n. 7 e, con una linea ideale, si congiunge al n. 52 di via delle Settefontane, prosegue per la via Settefontane, via del Pordenone, via del Ghirlandaio, via del Pollaiuolo, viale Ippodromo, piazza dei Foraggi, via della Tesa fino alla altezza del numero 42; linea ideale fino al largo Pestalozzi (attraversando la via del Veltro in prossimità del n. 7 escluso). Via Bergamasco, via Rigutti fino al n. 1; linea ideale congiungente la via dei Gradi, via del Muraglione, via delle Lodole, via della Scalinata, via Caprin, via della Guardia, via dei Castaldi, via Molino a vento, via del Bosco, e con una linea immaginaria che si diparte dal n. 21 di via Toti, raggiunge il n. 24 della via della Madonnina, prosegue per la via Madonnina, piazza del Sansovino (numeri 1, 2, 3 e 4), piazza Vico (numeri 3, 4 e 5), via Bramante, via San Giusto, largo Canal, via Montecucco, via Veronese, via Marco Polo, via San Marco, via del Broletto, via I. Svevo, al mare seguendo il muro divisorio tra gli stabilimenti del C. R. D. A. e della Gaslini.

COLLEGIO DI TRIESTE II

(*Tribunale di Trieste*)

Comprende la zona dal territorio del comune di Trieste non compresa nel collegio di Trieste I; nonchè il territorio dei Comuni di:

Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina.

COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI

(*Tribunale di Udine*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

cembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate

COLLEGIO DI PORDENONE

(*Tribunale di Pordenone*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarza della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiallo di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

COLLEGIO DI TOLMEZZO

(*Tribunale di Tolmezzo*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Amaro, Ampezzo, Arta, Artegna, Bordano, Buia, Cassaco, Castelnovo del Friuli, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Clauzetto, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Sequals, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Zuglio.

COLLEGIO DI UDINE

(*Tribunale di Udine*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Spilimbergo, Tavagnacco, Udine, Varmo.

Sede dell'Ufficio elettorale regionale:
Corte d'Appello di Trieste.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1963.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pumenengo (Bergamo), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1962, che disponeva, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Pumenengo (Bergamo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 febbraio 1962, con cui venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Pumenengo (Bergamo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sino al 14 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(890)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1963.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1962, che disponeva, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Calcio - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 febbraio 1962, con cui venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Calcio - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Calcio (Bergamo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sino al 14 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(889)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1963:

Di Corato Pietro, notaio residente nel comune di Acquapendente, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma;

D'Ettorre Giuseppe, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma;

Iulia Francesco, notaio residente nel comune di Acri, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roma;

Santarelli Antonio, notaio residente nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Roma;

Severini Nicola, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma;

Pelloni Giuseppe, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma.

(883)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 8 febbraio 1963, il Monte di credito su pegno di Milano (Banca del monte di Milano) e la Cassa dei risparmi di Forlì sono stati abilitati a compiere le operazioni sui titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(864)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962 concernente « Conferimento di attestati di benemerenza della pubblica finanza » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1963, al n. 25 dell'art. 2 e al n. 58 dell'art. 3 leggasi, rispettivamente:

Rivista: « Bancaria » Rassegna dell'Associazione Bancaria Italiana Roma.

Patamia col. Rosario, comandante di legione della Guardia di finanza.

(824)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto 1° settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 84, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(825)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto 1° giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 41, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1960.

(826)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.